

Sintesi della circolare del Ministero dell'Interno del 23 giugno 2011

La circolare illustra il decreto-legge e dà istruzioni circa la definizione delle procedure di emersione ex lege n. 102/2009, per cui si poneva il problema delle ricadute della recente sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 10.5.2011, n. 7 (ord.), ric. Charaf (diniego di sanatoria in conseguenza di condanna ex art. 14, comma 5 ter t.u. approvato con d.lgs. n. 286/1998).

Le Prefetture dovranno agire in autotutela

- a) quando ancora non è stato notificato il diniego;
- b) quando è pendente il ricorso;
- c) quando ancora deve trascorrere il termine di 120 giorni valido per il ricorso. Per le domande per cui già sono trascorsi i termini per il ricorso ritenendo è possibile la riapertura del procedimento solo nel caso in cui sia il datore di lavoro a presentare l'istanza di riesame.

In ogni caso, anche nell'eventualità che il rapporto di lavoro si sia interrotto, sono valide le disposizioni impartite dal ministero sul rilascio del permesso per attesa occupazione.

A cura del prof. Paolo Bonetti - ASGI